

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4929</sup>

---

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA,  
COMMERCIO, TURISMO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta pomeridiana del 27 giugno 1990 (Stampato n. 1545)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**ALIVERTI, VETTORI, PERUGINI**

---

Modifica dell'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla  
disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 3 luglio 1990*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. L'articolo 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Le vendite promozionali con sconti o ribassi dei prodotti compresi nella tabella IX di cui all'allegato 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, che vengono presentate al pubblico come occasioni favorevoli d'acquisto, non possono essere effettuate nei

periodi dei saldi di cui all'articolo 7 e nei quaranta giorni precedenti a tali periodi. La ditta interessata ne dovrà dare comunicazione al comune almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

2. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti per l'igiene della persona e della casa possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno e senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1.

3. Le vendite promozionali di prodotti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, previa comunicazione al comune da effettuarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime.

4. Le vendite promozionali non potranno comunque interessare l'intera gamma delle merci comprese nell'autorizzazione di esercizio.

5. Lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere esposto al pubblico ».